II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativa al mantenimento dei regimi previsti dall'articolo 109, paragrafo 1, dall'articolo 114 e dall'articolo 119, paragrafo 1, dell'atto di adesione

(75/462/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione [1], in particolare l'articolo 115, paragrafo 3 e l'articolo 119, paragrafo 3,

visto il parere della Commissione,

considerando che i consigli d'associazione istituiti rispettivamente dalla convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, qui di seguito denominata la « convenzione », e dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, qui di seguito denominato l'« accordo », avevano rispettivamente applicato le misure transitorie previste dall'articolo 62 della convenzione e dall'articolo 36 dell'accordo fino al 31 luglio 1975 al più tardi;

considerando che talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono state applicate in modo autonomo il 1° luglio 1975; che, per quanto riguarda i settori non contemplati da tali disposizioni, i Consigli di associazione summenzionati hanno deciso di mantenere in applicazione, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti gli stessi settori e al più tardi fino al 31 luglio 1976, le relative disposizioni della convenzione e dell'accordo;

considerando che la decisione 75/88/CEE [2], stabilisce che i regimi previsti dagli articoli da 109 a 114 e 119 dell'atto di adesione sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore della nuove disposizioni riguardanti gli stessi settori e, al più tardi, fino al 31 luglio 1975; che occorre mantenere in vigore tale decisione parallelamente a quanto è stato deciso nell'ambito della convenzione e dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Finché non saranno entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti gli stessi settori, restano validi i regimi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 114 e all'articolo 119, paragrafo 1, dell'atto di adesione.

Il comma precedente rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti gli stessi settori e, al più tardi, fino al 31 luglio 1976.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

---

[1] GU n. 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1975, pag. 8.